

[Stampa l'articolo](#) | Chiudi

OSSERVATORIO DI DIRITTO BANCARIO

La nuova corporate governance delle banche

Marcello Priori, Dottore Commercialista, Studio CPAssociati, Romina Guglielmetti, Studio Legale Guglielmetti

È in scadenza oggi la consultazione sulle “*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*” (le “*Disposizioni sul governo societario*”), che recepisce la Direttiva 2013/36/UE (“*CRD IV*”)[1] e le Linee Guida EBA del 2011[2], in coordinamento con le nuove “*Disposizioni sui sistemi di remunerazione ed incentivazione*”[3] e in materia di controlli interni[4].

Si tratta di un provvedimento al centro di un vivace dibattito parlamentare, perché pubblicato - sia pure con il fine di raccogliere osservazioni - prima del termine dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di delegazione europea presentato lo scorso 22 novembre e tuttora in corso.

Il fatto che la Banca d’Italia sia intervenuta senza aver prima ricevuto una delega formale in tal senso e, in generale, il difetto di coordinamento tra le attività parlamentari e dell’Autorità di Vigilanza stanno, dunque, creando un problema di gerarchia delle fonti normative, che si auspica si risolva al più presto, a beneficio soprattutto di quei tanti intermediari che già da dicembre si sono attivati per rivedere i propri assetti di governo in funzione del documento in consultazione, che contiene molte novità.

Rimasta invariata la struttura delle “*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*”, che si articolano in **principi generali** (norme di carattere generale, che fissano gli obiettivi della disciplina) e in **linee applicative** [5] (indicazioni pratiche di attuazione)[6], gli interventi sulla disciplina del ruolo e del funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo e sul loro rapporto con la struttura aziendale sono, infatti, di ampia portata.

Innanzitutto, in coerenza con altri provvedimenti di recente emanazione, quale il quindicesimo aggiornamento della Circolare 263 dello scorso luglio, da un lato, si enfatizza il dovere in capo agli organi aziendali di assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, attribuendo all’organo con funzione di supervisione strategica il compito (non delegabile) di definirne l’assetto, approvarlo e di verificarne la corretta attuazione. Dall’altro lato, si dà un nuovo impulso a una netta ripartizione delle competenze e delle responsabilità dell’organo con funzioni di supervisione strategica rispetto a quello di gestione, raccomandando di evitare la duplicazione pletorica di

cariche esecutive[7].

Se queste sono novità “relative”, perché si pongono nel solco tracciato negli ultimi anni già in via applicativa, di portata più dirompente sono, invece, le disposizioni che riguardano la **composizione e la nomina degli organi sociali**.

Infatti, fermo rimanendo **l’assunto quantitativo** secondo cui il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della banca[8], si richiede che i loro membri:

- i) siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla propria funzione a seconda del ruolo per il quale sono stati nominati (esecutivo, non esecutivo o indipendente);
- ii) siano dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire (membri dei vari comitati), anche in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- iii) abbiano competenze diversificate, in modo da contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- iv) dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- v) operino con indipendenza di giudizio.

Una forte responsabilizzazione è poi posta in capo agli **amministratori non esecutivi**, ai quali viene assegnata “*un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dai membri esecutivi*”, per lo svolgimento della quale devono aver acquisito un’adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi.

Le **competenze** vengono, dunque, poste al centro del sistema bancario e la selezione di candidati adeguati al ruolo di amministratore diventa un processo sicuramente più complesso rispetto al passato.

Gli azionisti, infatti, dovranno scegliere i candidati tenendo conto degli esiti dei **processi di autovalutazione** resi annualmente dai consigli di amministrazione che la Banca d’Italia pretende siano sostanziali e non formali[9], e saranno necessariamente rivisti significativamente processi di “cooptazione” (spesso consolidati) in funzione delle esigenze effettive emerse nelle singole banche[10].

La definizione delle competenze dovrà avvenire *ex ante* e in questo processo un ruolo importante spetta ai **comitati nomine**, che, oltre ad avere un ruolo consultivo, sono chiamati ad esprimere un parere sull’idoneità dei candidati al ruolo per i quali sono proposti.

Affinché i consiglieri agiscano con cognizione di causa, viene anche richiesta l’adozione da parte delle banche di **piani di formazione adeguati**, oltre che (per quelle di maggiori dimensioni) della formalizzazione di **piani di successione** per garantire la continuità gestionale in caso di cessazione anticipata dall’incarico degli **amministratori esecutivi**.

Di questi ultimi viene fornita una definizione più puntuale, che include i consiglieri che nella banca o nel gruppo bancario:

- i) sono membri del comitato esecutivo o destinatari di deleghe o che svolgono, anche di fatto, funzioni esecutive;

ii) hanno incarichi direttivi.

Gli **amministratori indipendenti** dovranno essere almeno un quarto dei membri dell'organo con funzioni di supervisione strategica e andranno inseriti nei **comitati specializzati** che dovranno essere istituiti dalle banche di maggiori dimensioni: **controlli e rischi, remunerazione e nomine** [11].

Tali comitati dovranno essere composti, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti, includendo i componenti eletti dalle minoranze. Ogni membro non potrà fare parte di più di due comitati contemporaneamente.

Un'enfasi particolare è posta anche con riferimento alla corretta predisposizione di **flussi informativi e alla formalizzazione di prassi operative** (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione) che assicurino una tempestiva ed efficace azione degli organi e dei comitati.

A tal fine è fondamentale il ruolo del **Presidente**, cui compete, tra l'altro, la regia dei lavori consiliari e lo stimolo a un efficace dibattito durante le riunioni, curando l'adeguatezza dei tempi e della qualità dell'informativa in relazione alle materie all'ordine del giorno[12].

Queste, in estrema sintesi, le novità di maggior portata delle Disposizioni in consultazione nell'attuale formulazione, il cui testo definitivo non dovrebbe discostarsi molto, stante la natura precettiva delle indicazioni fornite nella CRD IV.

[1] La CDR IV è stata approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 26 luglio, il cui termine di recepimento era stato fissato al 31 dicembre 2013.

[2] Parte delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dall'EBA nel 2011 erano già state recepite nella Nota di chiarimenti emessa dalla Banca d'Italia del febbraio 2009 e nella Comunicazione del gennaio 2012 (*"Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche"*).

[3] Si fa riferimento alle *"Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari"*, che sono state in consultazione sino allo scorso 14 gennaio, e che pure recepiscono la CDR IV.

[4] Si fa riferimento al quindicesimo aggiornamento della Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 2 luglio 2013 *"Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"*.

[5] La struttura è per molti versi analoga a quella del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (da ultimo rivisto nel dicembre 2011), che, pure, si compone di principi generali e di criteri applicativi.

[6] L'individuazione delle soluzioni da adottare in concreto sono rimesse all'autonomia dei singoli intermediari, tenuto anche conto delle loro dimensioni sulla base del c.d. "principio di proporzionalità", che è stato chiarito mediante l'introduzione di uno specifico allegato alle Disposizioni sul governo societario (Allegato 1). Più in dettaglio, per *"banche di maggiore dimensione e complessità operativa"* si intendono quelle quotate o considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento di Supervisione Unico Europeo, mentre sono *"banche minori"* quelle che non soddisfano i criteri indicati nell'Allegato 1.

[7] L'indicazione è quella di evitare nelle banche di minori dimensioni la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale e, in generale, l'istituzione di figure assimilabili a quelle del direttore generale o la previsione di un numero ridondante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo.

[8] A differenza del passato, viene fornita un'espressa indicazione quantitativa del

numero massimo dei consiglieri nelle banche di maggiori dimensioni, che deve essere compreso tra 13 e 17. Qualora si ecceda tale *range* le banche dovranno fornire alla Banca d'Italia le motivazioni a supporto di tale scelta. Le banche di minori dimensioni devono attestare il numero dei propri consiglieri al di sotto di detta soglia.

[9] Il riferimento è, in particolare, al documento pubblicato dalla Banca d'Italia nello scorso novembre "*Analisi dei risultati e dei processi di autovalutazione*". Le nuove Disposizioni sul governo societario pongono in capo al Presidente il compito di presidiare l'efficacia e l'accuratezza del processo di autovalutazione, che dovrà attenersi alle stringenti linee guide dettate dalle Disposizioni stesse.

[10] Ai fini delle nomine e delle cooptazioni dei consiglieri, al consiglio di amministrazione è richiesto di identificare preventivamente la propria ottimale composizione quali-quantitativa, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a tale scopo, verificandone successivamente la rispondenza effettiva. Gli esiti di tali attività devono essere portate a conoscenza degli azionisti, affinché ne tengano conto nell'individuazione dei candidati.

[11] Alle banche di minori dimensioni è richiesta soltanto l'istituzione dei comitato controlli e rischi. L'eventuale istituzione degli altri comitati deve rispondere a esigenze concrete.

[12] E' previsto che il Presidente non possa essere membro di alcun comitato esecutivo. Se utile a fini di raccordo informativo può partecipare, senza diritto di voto, al comitato esecutivo.

Leggi anche

[Controlli interni nelle banche e vigilanza prudenziale](#)

[Banca d'Italia chiede un'adeguata verifica della clientela](#)

[Gli assetti di governo e controllo delle banche: la circolare di Banca d'Italia](#)

[In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario](#)

[Istituzione e nomina delle funzioni di controllo](#)

[Sistema dei controlli interni: l'organo con funzione di supervisione strategica](#)